

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1893 del 27/04/2020
Oggetto	REGOLAMENTO CEE 1013/2006 E SMI, ART. 9, COMMA 2 - NOTIFICA IT 023905 - MAK SRL - PROCEDURA DI NOTIFICA GENERALE - AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI DESTINATI A RECUPERO
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1956 del 27/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno ventisette APRILE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Oggetto: Regolamento CEE 1013/2006 e s.m.i, art. 9, comma 2.

Notifica **IT 023905** - Procedura di notifica generale - Autorizzazione per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a recupero:

Notifica:	IT 023905
Notificatore:	MAK Srl – Via Palestina n. 13 – Russi (RA) - Italia
Produttore:	MAK Srl – Via Palestina n. 13 – Russi (RA) - Italia
Impianto recupero finale:	EL BAT JSC – 2040 Dolna Banya, Sarameshe site, quarter 121 - Bulgaria
Operazione di trattamento:	R12 - R4
Numero viaggi previsti:	160
Allegati	Documento di Notifica IA – Elenco Trasportatori (Allegato 1) – Itinerario (Allegato 2)

APPROVAZIONE DELLA NOTIFICA IT 023905

I. Decisione

1. La notifica **IT 023905** relativa al trasporto dei seguenti rifiuti pericolosi:

codice EER:	160601* - Batterie al piombo
codice di Basilea:	A1160
codice Y:	Y31
quantità totale:	4.000 tonnellate
codice di pericolosità H:	HP8 (H8)
tipo di imballaggio:	Alla rinfusa
stato fisico:	Solidi - Liquidi

destinati all'impianto **EL BAT JSC – 2040 Dolna Banya, Sarameshe site, quarter 121 – Bulgaria**, per essere sottoposti all'operazione di recupero R12 – R4

è approvata, ai sensi dell'art. 9 , comma 2 del Reg. CE 1013/2006 e s.m.i.

2. La presente decisione è valida fino al **31/12/2020**.
3. La presente decisione non è trasferibile.
4. La presente decisione è valida in combinazione con le decisioni espresse da tutte le Autorità competenti interessate nella procedura di notifica.
5. Le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dalle altre Autorità interessate possono differire da quelle espresse nella presente decisione.
6. La notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della decisione.
7. La decisione sarà pienamente efficace a seguito della prestazione della garanzia finanziaria da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Detta garanzia dovrà essere prestata in conformità al DM 370/98 e all'art. 6 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i., prestabile anche in tranches successive, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 8 del medesimo Regolamento.

II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del regolamento CE 1013/2006 e s.m.i., sono di seguito indicate le condizioni:

1. Nell'ambito della presente procedura di notifica generale, i rifiuti classificati con codice **EER 160601*** saranno generati in territorio italiano e provenienti dall'impianto della ditta **MAK Srl** – Via Palestina n. 13 – Russi (RA) - Italia e conferiti all'impianto della Società **EL BAT JSC** – 2040 Dolna Banya, Sarameshe site, quarter 121 – Bulgaria.
2. Per il trasporto dei rifiuti potranno essere utilizzati esclusivamente i vettori indicati nella documentazione di notifica ed elencati nell'Allegato 1 alla presente decisione.
3. Il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito indicato nella casella 9 del documento di notifica e del documento di movimento serie **IT 023905**.
4. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente secondo le modalità indicate nella notifica in oggetto.
5. Il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve essere opportunamente istruito ed informato relativamente alle procedure di gestione del rifiuto trasportato, anche in relazione ad eventi accidentali che potrebbero verificarsi ed alle modalità di gestione e comunicazione degli stessi alle autorità competenti.
6. I rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto di recupero indicato nella casella 10 del documento di notifica, senza passaggi da centri di stoccaggio intermedi.
7. Preso atto che, in base a quanto riportato nel dossier di notifica **IT 023905**, dovranno essere utilizzati esclusivamente gli itinerari indicati (Allegato 2 alla presente decisione).
Gli itinerari non possono essere modificati, fatto salvo quanto indicato nel successivo Paragrafo III.
8. Durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle diverse Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.
9. La presente autorizzazione è trasmessa al notificatore anche per gli adempimenti di cui al DM Ambiente 22.12.2016 – Piano Nazionale delle Ispezioni caricando le informazioni richieste nel sistema informatico ministeriale SISPED.

III. Avvertimenti

1. I documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Regolamento CE 669/08, che integra l'Allegato IC al Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.
2. La presente decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi con i criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione finale.
3. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento CEE 1013/2006 se per circostanze impreviste non può essere seguito l'itinerario autorizzato, il notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario.
4. Qualora prima dell'inizio della spedizione sia necessario ricorrere a itinerari differenti da quelli riportati nella documentazione allegata alla notifica, che implicino il ricorso ad Autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica autorizzata, tale notifica non potrà essere utilizzata e se ne dovrà presentare una nuova.
5. Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i., il notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa nuova notifica, a meno che tutte le autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica.

6. Ciascuna spedizione deve essere comunicata a tutte le Autorità interessate ed al destinatario, trasmettendo copia firmata del documento di movimento compilato, almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i, Le comunicazioni preventive dei viaggi devono essere fatte anche accedendo al sistema informatico "SISPED", (DM Ambiente 22.12.2016 – Piano Nazionale delle Ispezioni) al quale il notificatore deve essersi preventivamente accreditato.
7. Ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m. ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio;
8. Ai sensi dell'art. 16 paragrafo 1 d) del Regolamento CE/1013/2006, il destinatario deve dare conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti e deve certificare, non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di recupero e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero dei rifiuti.
9. Come indicato nel Contratto, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i., il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione non sia stata effettuata come previsto o sia stata effettuata illegalmente, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del medesimo Regolamento. Il destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale ai sensi dell'art. 24, comma 3.
10. Qualora l'impianto di destinazione dovesse decidere di rifiutare una spedizione di rifiuti rendendo impossibile portare a termine il loro recupero come previsto nei documenti di notifica, il Notificatore dovrà informare immediatamente tutte le Autorità competenti interessate, ai sensi dell'Art. 22 comma 1 del Reg. (CE) 1013/2006, alle quali dovrà fornire informazioni circa la procedura che intende adottare per la ripresa dei rifiuti e le relative tempistiche;
11. La presente decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatte salve le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali, ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero i trasporti pericolosi su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile (Terzi e Auto), etc., non oggetto della presente autorizzazione.
12. Prima della scadenza di autorizzazioni al trasporto, polizze assicurative di responsabilità civile, licenze degli impianti di partenza e di destinazione, dovranno essere trasmesse a tutte le Autorità interessate, le copie aggiornate delle autorizzazioni o permessi o licenze.
13. La presente decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento. In particolare la decisione può essere revocata, ai sensi dell'articolo 9 paragrafo 8 del Regolamento CE/1013/2006 e s.m. qualora:
 - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
 - le condizioni imposte alla spedizione non siano rispettate;
 - i rifiuti non siano recuperati conformemente alla licenza rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti, o recuperati secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento.
14. La garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 5, del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i. tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla procedura di notifica sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento.

Dalla valutazione della documentazione trasmessa non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'articolo 12 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i. alle motivazioni espresse dal notificatore.

La Ditta **MAK Srl** – Via Palestina n. 13 – Russi (RA) – Italia, in qualità di produttore dei rifiuti, è in possesso di valida autorizzazione alla gestione dei rifiuti in oggetto (messa in riserva R13).

L'impianto di destinazione è in possesso di valida autorizzazione per il recupero dei rifiuti in oggetto.

Si da atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del Dlgs 159/2011, mediante verifica dell'iscrizione (e della relativa richiesta di rinnovo) per la ditta **MAK Srl** – Via Palestina n. 13 – Russi (RA) - Italia, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa Pubblicato dalla Prefettura di Ravenna (cosiddetta "White list") istituito ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del DPCM 18 aprile 2013 e s.m.i.

L'Autorità di destino **Ministry of Environment and Water Waste Management and Soil Protection Directorate** – Sofia (Bulgaria), ai sensi dell'art. 9 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i., ha rilasciato in data 06/12/2019 l'autorizzazione alla notifica per il periodo dal **02/01/2020** al **31/12/2020**.

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per l'attività relativa al rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto, risulta verificato il pagamento a favore di ARPAE effettuato dalla **MAK Srl** – Via Palestina n. 13 – Russi (RA) – Italia.

V. Normativa di riferimento dell'Autorità Competente di Spedizione

- Regolamento (CE) n.1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, sulla spedizioni di rifiuti;
- D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. che all' art. 194 fornisce disposizioni in materia di spedizioni transfrontaliere e all'art. 196 dispone le competenze delle Regioni in materia di Rifiuti;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 370 del 3 settembre 1998 Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti";
- Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 della Regione Emilia-Romagna "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che all'art.16, comma 2, stabilisce che le funzioni relative alla gestione dei rifiuti sono esercitate dalla Regione stessa mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);
- Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Emilia Romagna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Per qualunque problema derivante dalla interpretazione del presente provvedimento, si dovrà fare riferimento alla decisione espressa in lingua italiana.

LA DIRIGENTE
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA
Dott.ssa Daniela Ballardini
firmato digitalmente

Allegati: n. 3

- Doc. IA
- Elenco Vettori (Allegato A)
- Itinerario (Allegato B)



Documento di notifica per movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti

<p>1. Esportatore/notificatore N. registrazione: 2510 DEL 12/08/2015 Nome: MAK SRL Indirizzo: VIA PALESTINA, 13; 48026 RUSSI - RAVENNA - IT Persona da contattare: KIRIL CHAKALSKI Tel: 1390544582485 Fax: 1390544586532 E-mail: MAK.SRL2014@LIBERO.IT</p>		<p>3. Notifica N.: IT 023905 Oggetto della notifica A.(i) Spedizione unica: <input type="checkbox"/> (ii) Spedizione multipla: <input checked="" type="checkbox"/> B.(i) Smaltimento (1): <input type="checkbox"/> (ii) Recupero: <input checked="" type="checkbox"/> C. Impianto di recupero titolare di autorizzazione preventiva (2/3) sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/></p>																					
<p>2. Importatore/destinatario N. registrazione: 145404160 Nome: EL BATJSC Indirizzo: 2040 DOLNA BANJA SARAMESHE SITE QUARTER 121-BULGARIA (BG) Persona da contattare: SUJETA YUGOVA Tel: 1353884814525 Fax: 135971424429 E-mail: ECOLOGY@ELBAT.BG</p>		<p>4. Numero totale di spedizioni previste: 160 5. Quantitativo effettivo Tonnellate (Mg): 4000 m³</p>																					
<p>8. vettore(i) previsto(i) N. registrazione Nome (7): VEDI ELENCO TRASPORTATORI ALLEGATO Indirizzo: (SEE ATTACHED LIST OF TRANSPORT COMPANIES) Persona da contattare: Tel: Fax: E-mail: Mezzi di trasporto (5):</p>		<p>6. Durata prevista della(e) spedizione(i)(4): Prima partenza: 02/10/2020 Ultima partenza: 31/12/2020 7. Tipo(i) di imballaggio (5): Prescrizioni particolari per la movimentazione (6): sì <input type="checkbox"/> no: <input checked="" type="checkbox"/></p>																					
<p>9. Generatore(i)/produttore(i) dei rifiuti (1;7;8) N. registrazione: 2510 DEL 12/08/2015 Nome: MAK SRL Indirizzo: VIA PALESTINA, 13; 48026 RUSSI - RAVENNA - IT Persona da contattare: KIRIL CHAKALSKI Tel: 1390544582485 Fax: 1390544586532 E-mail: MAK.SRL2014@LIBERO.IT Luogo e processo di produzione (6): LO STESSO</p>		<p>11. Operazione(i) di smaltimento/recupero (2) Codice D / Codice R (5): R12 R4 Tecnica utilizzata (6): VEDI DESCRIZIONE DELLA TECNOLOGIA DI RECUPERO (SEE ATTACHED DESCRIPTION OF THE RECOVERY TECHNOLOGY) Motivo dell'esportazione (1;6): OPERAZIONI DI RECUPERO (RECOVERY OPERATIONS)</p>																					
<p>10. Impianto di smaltimento (2): <input type="checkbox"/> o impianto di recupero (2): <input checked="" type="checkbox"/> N. registrazione: 145404160 Nome: EL BATJSC Indirizzo: 2040 DOLNA BANJA, SARAMESHE SITE QUARTER 121, BULGARIA (BG) Persona da contattare: SUJETA YUGOVA Tel: 1353884814525 Fax: 135971424429 E-mail: ECOLOGY@ELBAT.BG Luogo effettivo dello smaltimento/recupero: LO STESSO</p>		<p>12. Denominazione e composizione dei rifiuti (6): BATTERIE AL PIOMBO (WASTE LEAD ACID BATTERIES) LEAD - POLYETHYLENE-ELECTROLYTE (SULFURIC ACID) POLYPROPYLENE 13. Caratteristiche fisiche (5): 2-5</p>																					
<p>14. Identificazione dei rifiuti (indicare i codici pertinenti) (i) Convenzione di Basilea, Allegato VIII (o IX se applicabile): A 1160 (ii) Codice OCSE (se diverso da (i)): (iii) Elenco Comunitario dei rifiuti: 16 06 01* (iv) Codice Nazionale nel Paese di esportazione: 16 06 01* (v) Codice Nazionale nel Paese di importazione: 16 06 01* (vi) Altro (specificare): (vii) Codice Y: Y3I (viii) Codice H (5): H P8 (H8) (ix) Classe ONU (5): 8 (x) Numero ONU: 2794 (xi) Denominazione ONU: WASTE: ELECTRIC BATTERIES OF ACID LIQUID ELECTROLYTE (xii) Codice(i) doganale (SA): 854102100</p>																							
<p>15. (a) Paesi/Stati interessati, (b) Eventuale n. di codice delle Autorità competenti (c) Luoghi specifici di uscita -o di entrata (valico di confine o porto)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stato di esportazione/spedizione</th> <th colspan="3">Stato(i) di transito (entrata ed uscita)</th> <th>Stato di importazione/destinazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(a) ITALIA</td> <td>SLOVENIA</td> <td>CROAZIA</td> <td>SERBIA</td> <td>BULGARIA</td> </tr> <tr> <td>(b) IT</td> <td>SI</td> <td>HR</td> <td>RS</td> <td>BG</td> </tr> <tr> <td>(c) FRNETTI</td> <td>SEZANA</td> <td>DOBRESE</td> <td>BREZANA V. POVIC</td> <td>BATRINCI GRADINJE KALOTIN A</td> </tr> </tbody> </table>				Stato di esportazione/spedizione	Stato(i) di transito (entrata ed uscita)			Stato di importazione/destinazione	(a) ITALIA	SLOVENIA	CROAZIA	SERBIA	BULGARIA	(b) IT	SI	HR	RS	BG	(c) FRNETTI	SEZANA	DOBRESE	BREZANA V. POVIC	BATRINCI GRADINJE KALOTIN A
Stato di esportazione/spedizione	Stato(i) di transito (entrata ed uscita)			Stato di importazione/destinazione																			
(a) ITALIA	SLOVENIA	CROAZIA	SERBIA	BULGARIA																			
(b) IT	SI	HR	RS	BG																			
(c) FRNETTI	SEZANA	DOBRESE	BREZANA V. POVIC	BATRINCI GRADINJE KALOTIN A																			
<p>16. Uffici doganali di entrata e/o uscita e/o esportazione (Comunità Europea): Entrata: Uscita: Esportazione:</p>																							
<p>17. Dichiarazione dell'esportatore/notificatore/generatore/produttore (1): Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete e esatte. Dichiaro inoltre che sono stati assunti gli obblighi contrattuali scritti imposti dalla legge e che sono (o saranno) in vigore le assicurazioni e le garanzie finanziarie richieste per i movimenti transfrontalieri. Nome dell'esportatore/notificatore: MAK SRL Data: 05/11/2019 Firma: Nome del generatore/produttore: MAK SRL Data: 05/11/2019 Firma: </p>			<p>18. Numero degli allegati 8</p>																				
<p>RISERVATO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI</p>																							
<p>19. Avviso di ricevimento emesso dall'autorità competente dei paesi di importazione - destinazione/ transito (1) / esportazione - spedizioni (9): Paese: Bulgaria Data di ricevimento della notifica: 15.11.2019 Data della conferma del ricevimento: 02.12.2019 Denominazione dell'autorità competente: Nikolay Kanchev Timbro e/o firma: </p>		<p>20. Autorizzazione scritta (1;8) al movimento rilasciata dall'autorità competente di (paese): 02 APR. 2020 Autorizzazione rilasciata il: Autorizzazione valida da: 02 APR. 2020 a: 31 DIC. 2020 Condizioni specifiche: No: <input type="checkbox"/> Denominazione dell'autorità competente: Timbro e/o firma: </p>																					
<p>21. condizioni specifiche relative all'autorizzazione o ragioni delle obiezioni</p>																							

(1) Richiesto dalla Convenzione di Basilea
 (2) In caso di operazioni R12/R13 o D13-D15, aggiungere le informazioni corrispondenti sugli impianti in cui saranno effettuate le successive operazioni R12/R13 o D13-D15 o R1-R11 o D1-D12 se richiesto.
 (3) Da compilare per i movimenti nella zona OCSE e solo nei casi di cui al punto B(ii)
 (4) Allegare un elenco dettagliato in caso di spedizioni multiple
 (5) Cfr. L'elenco delle abbreviazioni e codici nella pagina seguente
 (6) Aggiungere informazioni più dettagliate se necessario
 (7) Aggiungere un elenco se più di un soggetto
 (8) Se prescritto dalla normativa nazionale
 (9) Se del caso ai sensi della decisione OCSE

Elenco delle abbreviazioni e dei codici usati nel documento di notifica

<p>OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (casella 11)</p> <p>D 1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica, ecc.)</p> <p>D 2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, ecc.)</p> <p>D 3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali, ecc.)</p> <p>D 4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)</p> <p>D 5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente, ecc.)</p> <p>D 6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione</p> <p>D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino</p> <p>D 8 Trattamento biologico non specificato altrove nella presente lista, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti che figurano nel presente elenco</p> <p>D 9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nella presente lista che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti che figurano nella presente lista (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)</p> <p>D 10 Incenerimento a terra</p> <p>D 11 Incenerimento in mare</p> <p>D 12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)</p> <p>D 13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni che figurano nel presente elenco</p> <p>D 14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni che figurano nel presente elenco</p> <p>D 15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni indicate nel presente elenco</p>	<p>OPERAZIONI DI RECUPERO (casella 11)</p> <p>R 1 Uso come combustibile (ad esclusione dell'incenerimento diretto) o come altro mezzo per produrre energia (Basilea/OCSE) – Uso principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (UE)</p> <p>R 2 Rigenerazione/recupero di solventi</p> <p>R 3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi</p> <p>R 4 Riciclaggio/recupero dei metalli o dei composti metallici</p> <p>R 5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche</p> <p>R 6 Rigenerazione degli acidi o delle basi</p> <p>R 7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti</p> <p>R 8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori</p> <p>R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli</p> <p>R 10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia</p> <p>R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10</p> <p>R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R 1 a R 11</p> <p>R 13 Messa in riserva di materiali per sottoporli a una delle operazioni che figurano nella presente lista</p>																																													
<p>TIPO DI IMBALLAGGIO (casella 7)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fusto 2. Barile di legno 3. Tanica 4. Riquadro 5. Sacco 6. Imballaggio composito 7. Contenitore a pressione 8. Alla rinfusa 9. Altro (specificare) 	<p>CODICE H E CLASSE ONU (casella 14)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Classe ONU</th> <th>Codice H</th> <th>Caratteristiche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>H1</td> <td>Esplosivo</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>H3</td> <td>Materie liquide infiammabili</td> </tr> <tr> <td>4.1</td> <td>H4.1</td> <td>Solidi infiammabili</td> </tr> <tr> <td>4.2</td> <td>H4.2</td> <td>Sostanze o rifiuti suscettibili di combustione spontanea</td> </tr> <tr> <td>4.3</td> <td>H4.3</td> <td>Sostanze o rifiuti che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili</td> </tr> <tr> <td>5.1</td> <td>H5.1</td> <td>Ossidanti</td> </tr> <tr> <td>5.2</td> <td>H5.2</td> <td>Perossidi organici</td> </tr> <tr> <td>6.1</td> <td>H6.1</td> <td>Sostanze tossiche (effetti acuti)</td> </tr> <tr> <td>6.2</td> <td>H6.2</td> <td>Sostanze infette</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>H8</td> <td>Corrosivi</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>H10</td> <td>Rilascio di gas tossici a contatto con l'aria o con l'acqua</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>H11</td> <td>Sostanze tossiche (effetti ritardati o cronici)</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>H12</td> <td>Sostanze ecotossiche</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>H13</td> <td>Sostanze capaci, in qualunque modo, di produrre dopo lo smaltimento altre sostanze (ad es. prodotti di lisciviazione) che possiedono almeno una delle proprietà di cui sopra</td> </tr> </tbody> </table>	Classe ONU	Codice H	Caratteristiche	1	H1	Esplosivo	3	H3	Materie liquide infiammabili	4.1	H4.1	Solidi infiammabili	4.2	H4.2	Sostanze o rifiuti suscettibili di combustione spontanea	4.3	H4.3	Sostanze o rifiuti che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili	5.1	H5.1	Ossidanti	5.2	H5.2	Perossidi organici	6.1	H6.1	Sostanze tossiche (effetti acuti)	6.2	H6.2	Sostanze infette	8	H8	Corrosivi	9	H10	Rilascio di gas tossici a contatto con l'aria o con l'acqua	9	H11	Sostanze tossiche (effetti ritardati o cronici)	9	H12	Sostanze ecotossiche	9	H13	Sostanze capaci, in qualunque modo, di produrre dopo lo smaltimento altre sostanze (ad es. prodotti di lisciviazione) che possiedono almeno una delle proprietà di cui sopra
Classe ONU	Codice H	Caratteristiche																																												
1	H1	Esplosivo																																												
3	H3	Materie liquide infiammabili																																												
4.1	H4.1	Solidi infiammabili																																												
4.2	H4.2	Sostanze o rifiuti suscettibili di combustione spontanea																																												
4.3	H4.3	Sostanze o rifiuti che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili																																												
5.1	H5.1	Ossidanti																																												
5.2	H5.2	Perossidi organici																																												
6.1	H6.1	Sostanze tossiche (effetti acuti)																																												
6.2	H6.2	Sostanze infette																																												
8	H8	Corrosivi																																												
9	H10	Rilascio di gas tossici a contatto con l'aria o con l'acqua																																												
9	H11	Sostanze tossiche (effetti ritardati o cronici)																																												
9	H12	Sostanze ecotossiche																																												
9	H13	Sostanze capaci, in qualunque modo, di produrre dopo lo smaltimento altre sostanze (ad es. prodotti di lisciviazione) che possiedono almeno una delle proprietà di cui sopra																																												
<p>MEZZO DI TRASPORTO (casella 8)</p> <p>R = su strada</p> <p>T = per ferrovia</p> <p>S = via mare</p> <p>A = per via aerea</p> <p>W = per idrovia interna</p>																																														
<p>CARATTERISTICHE FISICHE (casella 13)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In polvere o pulverulenti 2. Solidi 3. Visciosi o sciropposi 4. Fangosi 5. Liquidi 6. Gassosi 7. Altro (specificare) 																																														

Altre informazioni, riguardanti in particolare il codice di identificazione dei rifiuti (casella 14), ossia i codici dei rifiuti d cui agli allegati VIII e IX della convenzione di Basilea, i codici OCSE e i codici Y, possono essere reperite nel manuale d'istruzioni, ottenibile dall'OCSE e dal segretariato della convenzione di Basilea.



3. LIST OF TRANSPORT COMPANIES

ROAD

Registration No: **BG175407160**

Name: **El Bat JSC**

Address: **2040 Dolna Banya, Bulgaria, Sarameshe area, District 121**

Contact person: **Stanislav Stoyanov**

Tel: **+359 87 673 0004** Fax: **+359 7142 4429**

E-mail: **s.stoyanov@elbat.bg**

Iscrizione Albo Gestori Ambientali: **n. FI/029508**

Registration No: **BG203722515**

Name: **SKB TRANS Ltd**

Address: **11 N. Tsanov Str., BG-4400 Pazardzhik, Bulgaria**

Contact person: **Alexander Bikov**

Tel: **+359 89 576 2499**

E-mail: **office@skbtrans.eu**

Iscrizione Albo Gestori Ambientali: **TS/006800**

Registration No: **BG102017202**

Name: **TRANSPRES OOD**

Address: **21 Bulgaria Street, entrance D, floor 1, 5000 Veliko Tarnovo, Bulgaria**

Contact person: **Iskra Grozeva**

Tel: **+359 0889 521 963** Fax: **+359 2 948 0 701**


E-mail: **iskra.grozeva@transpress.bg**

Iscrizione Albo Gestori Ambientali: **MI/061004**

5. ROAD ROUTE FOR THE TRANSPORT OF WASTE BATTERIES FROM ITALY (IT) TO BULGARIA (BG)

MAIN 1:

RUSSI (IT 🇮🇹) – BOLOGNA (IT 🇮🇹) – PADUA (IT 🇮🇹) – FERNETTI (IT 🇮🇹) / SEZANA (SI 🇸🇮) – LJUBLJANA (SI 🇸🇮) – OBREZJE (SI 🇸🇮) / BREGANA (HR 🇭🇷) – ZAGREB (HR 🇭🇷) – LIPOVAC (HR 🇭🇷) / BATROVCI (RS 🇷🇸) – BEOGRAD (RS 🇷🇸) – NIS (RS 🇷🇸) – GRADINJE (BG 🇧🇬) / KALOTINA (BG 🇧🇬) – SOFIA (BG 🇧🇬) – DOLNA BANIA (BG 🇧🇬)



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.